

COMUNICATO STAMPA

Contribuenti minimi: il saldo dell'imposta sostitutiva è rateizzabile

Il saldo dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile. L'Agenzia precisa – a differenza di quanto segnalato da un articolo di stampa - che per il versamento dell'imposta si applicano le disposizioni in materia dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall'articolo 1, comma 105, della legge 244/2007.

Pertanto, anche per il codice tributo da utilizzare per il versamento del saldo (codice tributo 1800), istituito con la risoluzione n. 127 del 25 maggio 2009, i sistemi di accoglimento delle deleghe F24, consentono l'indicazione delle informazioni sulle eventuali rateazioni nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.". Come di prassi, nel caso di pagamento in unica soluzione nel campo viene indicato il valore "0101"

Roma, 11 giugno 2009

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)